

N. TAR	2020 – 019
N. PROTOCOLLO	111148/RU dell' 8 aprile 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 110 dell'8/4/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 aprile 2020, che, istituisce, **a decorrere dal 9 aprile 2020**, un dazio antidumping provvisorio sui prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

Al riguardo, si fa presente che:

1. Le aliquote generali del dazio in questione, applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
 - Repubblica popolare cinese : 18,9% (Codice addizionale Taric C999)
 - Taiwan: 7,5% (Codice addizionale Taric C999)
 - Indonesia: 17% (Codice addizionale Taric C999)
2. Per l'individuazione delle aliquote individuali, riservate a talune Società dei Paesi suddetti che hanno collaborato nell'inchiesta e dei relativi codici addizionali Taric, si rimanda alla consultazione della tabella di cui all'art.1, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508.
3. L'applicazione delle aliquote individuali stabilite per tali società è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurino la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'ente che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota generale del dazio antidumping provvisorio applicabile a tutte le altre società (CADD C999).

4. L'immissione in libera pratica delle merci in questione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/508, nella dichiarazione di immissione in libera pratica dovrà essere, tra l'altro, indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.
6. Alla luce delle risultanze della fase provvisoria dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni in questione, la registrazione delle importazioni, disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/104, della Commissione del 23 gennaio 2020, ai sensi dell'art.14, paragrafo 5 del Regolamento di base antidumping (v. Tar 5 del 24/1/2020), dovrebbe essere interrotta. In questa fase del procedimento non è stata, tuttavia, adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva dell'inchiesta.
7. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in parola.

Per maggiori e più specifiche informazioni, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2020/508, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.